

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 c.c.

Enti partecipanti alla fusione

TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l., con sede a Lignano Sabbiadoro (UD), Via Brescia 18/B, capitale sociale Euro 30.000,00 interamente sottoscritto e versato per Euro 15.050,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone – Udine: 02886410303 - (incorporante)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTEINVENTANDO, con sede a Cividale del Friuli (UD), Via Gemona 43/45, codice fiscale: 9403118303, numero REA UD – 248456 - (incorporanda)

P R E M E S S O

I signori:

- TAMER ALESSANDRO, nato a Padova il 22 ottobre 1971, residente a Lignano Sabbiadoro (UD), Via Brescia 18/B, cod.fisc.: TMR LSN 71R22 G224V, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 7.800,00 (settemilaottocento virgola zero zero), pari al 26% (ventisei per cento) del capitale sociale;
 - BURATTO ERICA, nata a Udine il 31 dicembre 1984, residente a Remanzacco (UD), via G. Matteotti 22/3, cod.fisc.: BRT RCE 84T71 L483G, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
 - CARLINI MARCO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 16 giugno 1981, residente a Udine, Via Liguria 154, cod.fisc.: CRL MRC 81H16 I403V, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero), pari al 9% (nove per cento) del capitale sociale;
 - SABBADINI LAURA, nata a Udine il 31 maggio 1963, ivi residente in Via Bologna 10/E, cod.fisc.: SBB LRA 63E71 L483X, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - MAUTARELLI MARCO, nato a Trieste il 14 aprile 1987, ivi residente in Via Trento 11, cod.fisc.: MTR MRC 87D14 L424L, , titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale,
- sono gli unici soci della società TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l., per le quote di partecipazione sopra indicate.

I medesimi signori sono anche gli unici associati della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTEINVENTANDO.

MOTIVI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Gli amministratori degli enti partecipanti, intendendo razionalizzare con una gestione unitaria l'attività degli stessi, hanno concordato la fusione per incorporazione della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTEINVENTANDO nella società TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.

Il principale obiettivo dell'operazione consiste nella possibilità di offrire una gamma completa di attività che andranno a implementare quelle attualmente a regime. Si spazierà quindi da zone wellness, trattamenti estetici, fitness, ginnastica artistica, sala macchine, funzionale indoor e outdoor, corpo libero, arrampicata, corsi di ginnastica motoria per tutte le fasce di età, corsi AFA, diversamente abili, punti ristoro, danza, teatro, recitazione, musica, canto, centri estivi/invernali, dopo scuola, eventi e manifestazioni a tema in tutta la provincia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Poiché i soci dell'incorporante e gli associati dell'incorporanda sono i medesimi soggetti, alla fusione si applica per analogia l'art. 2505 c.c.

Di conseguenza, ai sensi del citato art. 2505 c.c., alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), c.c. e di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.

Inoltre, i soci e gli associati hanno unanimemente rinunciato (e confermeranno tale rinuncia in sede assembleare):

- a) alla redazione della situazione patrimoniale, come consentito dall'art. 2501-quater c.c.;
- b) al termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di deposito, nella sede degli enti partecipanti alla fusione, dei documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c., come consentito da tale norma;
- c) al termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di iscrizione del presente progetto nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la società incorporante e dalla data della pubblicazione nel sito internet dell'associazione incorporanda, come consentito dall'art. 2501-ter, comma 4, c.c.

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo statuto dell'incorporante TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. non subirà modifiche, per effetto della fusione e si trova allegato al presente progetto sotto la lettera "A".

RAPPORTO DI CAMBIO E ASSEGNAZIONE QUOTE

Trattandosi di fusione per incorporazione di associazione i cui associati sono anche soci della società incorporante, non viene determinato alcun rapporto di cambio e non si farà luogo ad alcuna assegnazione di quote.

DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni degli enti partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sarà stabilito nell'atto di fusione, gli effetti della fusione decorreranno dalla medesima data del 1° gennaio 2019.

TRATTAMENTI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è riservato alcun trattamento a particolari categorie di soci e nessun vantaggio particolare a favore degli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

Udine, 15 ottobre 2019

TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.

Tamer Alessandro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTEINVENTANDO

Sabbadini Laura

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita una Società Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro, con la denominazione **"TA.BU. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l."**, in breve anche "TA.BU. S.S.D. a r.l." (o ancora più semplicemente "TA.BU.)."

TA.BU. si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui TA.BU. si affilia e si affilierà.

I colori sociali saranno logo e scritta arancione su sfondo nero, ma potranno anche cambiare, per contrasto cromatico e non, in base ai materiali, ai supporti o ai tessuti sui quali verrà riprodotta.

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

Il trasferimento della sede legale, come pure della sede secondaria se e qualora istituita, all'interno del comune ove la sede legale o quella secondaria siano poste, sono di competenza dell'organo amministrativo.

L'istituzione e la soppressione della sede secondaria nonché il trasferimento in un comune diverso della sede legale o della sede secondaria sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere filiali, depositi, uffici staccati, succursali, rappresentanze, agenzie ed unità locali in genere sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La Società è senza fine di lucro per cui i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite. TA.BU. è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, apartitico ed aconfessionale. TA.BU. opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e di Enti riconosciuti da questo delegati, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive sia promuovendo l'attività di altre Associazioni/Società sportive dilettantistiche operanti sul territorio nazionale sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci persone fisiche, associati, tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non, ricreativa e didattica, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d'attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Inoltre persegue la promozione, la formazione e la prevenzione, nell'ambito



delle attività motorie e sportive, del benessere psico-fisico nel suo complesso, realizzate attraverso stage e corsi teorici e pratici, con o senza l'ausilio di animali, indoor o outdoor.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la TA.BU. potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi e circoli privati ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili.

Nelle proprie sedi la Società potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, associati, tesserati, frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, ivi compresa la gestione diretta o indiretta di punti di somministrazione di alimenti e bevande, di generi alimentari e vari, bar, servizi di ristoro, nonché curare la gestione di tutti i servizi ad essi connessi.

TA.BU. ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche, in particolare la promozione, diffusione, tutela e sviluppo del nuoto e delle discipline sportive collegate (esigenza connessa con la necessità di diffondere la cultura dell'acqua e la promozione di tecniche e ausili per assicurare la salvaguardia umana in ambienti acquatici), compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività. Inoltre, TA.BU., per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità associative riportati precedentemente, potrà anche e in via non prevalente (a titolo meramente esemplificativo):

- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e pratica di qualsiasi sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine, palestre e strutture di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline;
- organizzare centri estivi e/o invernali, dopo scuola con attività varie;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività creative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale.

In più, TA.BU., mediante deliberazioni potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche, occasionali di fondi nei limiti consentiti dalla legge;
- esercitare attività di natura commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative;
- reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o

privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria o pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o mezzo terzi;

- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;

- gestire, direttamente, tramite A.T.I./R.T.I., consorzi, o a mezzo concessione, servizi sorveglianza balneare, tramite la gestione di mezzi e personale abilitato da certificazioni nazionali o internazionali, normativamente previste;

- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TA.BU. accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo 4 - Durata

La durata di TA.BU. è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale e trasferimento quote

5.1 Capitale sociale

Il capitale è fissato in Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

L'assemblea, con verbale di data 11 marzo 2019, rep. n. 6750/4700 del notaio Margherita Gottardo di Udine, ha deliberato l'aumento inscindibile del capitale sociale da Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento virgola zero zero) ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e quindi di complessivi Euro 18.600,00 (diciottomilaseicento virgola zero zero), con limitazione parziale del diritto di sottoscrizione del socio CARLINI MARCO e con offerta del capitale sociale in sottoscrizione in modo proporzionale alla partecipazione, quanto ai soci SABBADINI LAURA e MAUTARELLI MARCO e in modo non proporzionale alla partecipazione sociale a favore dei soci TAMER ALESSANDRO e BURATTO ERICA come segue:



- al socio TAMER ALESSANDRO per una partecipazione di euro 5.520,00 (cinquemilacinquecentoventi virgola zero zero);
- al socio BURATTO ERICA una partecipazione di euro 5.220,00 (cinquemiladuecentoventi virgola zero zero);
- al socio SABBADINI LAURA una partecipazione di euro 3.720,00 (tremilasettecentoventi virgola zero zero);
- al socio MAUTARELLI MARCO una partecipazione di euro 3.720,00 (tremilasettecentoventi virgola zero zero);
- al socio CARLINI MARCO una partecipazione di euro 420,00 (quattrocentoventi virgola zero zero).

L'efficacia dell'aumento è sospensivamente condizionata all'efficacia della trasformazione deliberata (trasformazione che, a sua volta, diverrà efficace trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso).

L'aumento potrà essere sottoscritto dai soci nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione ai medesimi della possibilità di sottoscriverlo.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti sempre proporzionalmente.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta.

Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale a titolo gratuito.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

5.2 Trasferimento delle quote

Le quote sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 6 - Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

Articolo 7 - Recesso dei soci

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi stabiliti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il

LS



giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 8 - Liquidazione delle partecipazioni

Nei casi di recesso stabiliti dalla legge e nel caso di morte del socio, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o agli eredi secondo il loro valore nominale, non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 del Codice civile, in considerazione del fatto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili, essendo gli utili destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 9 - Decisioni dei soci e assemblea

9.1 Competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

9.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

9.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società, sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo e deve essere trascritta tempestivamente,



a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

9.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

9.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

9.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente

LS



dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare dal verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

9.7 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

9.8 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 - Organo Amministrativo

10.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata, fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana Nuoto (o disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva) dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In ogni caso, non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

10.2 Consiglio di Amministrazione




Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l'Organo di Controllo, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte, con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta, almeno 5 (cinque) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

10.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di

Amministrazione. I consensi, eventualmente già espressi, non vincolano gli amministratori nell'espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

10.4 Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico e, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle Società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della Società nella Società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381 Cod. civ., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

10.5 Rappresentanza della Società


La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

Articolo 11 - Organo di controllo e revisore

La nomina del sindaco unico, o dell'Organo di Controllo, qualora sia obbligatoriamente previsto per legge in forma collegiale, e/o del revisore, i casi di loro obbligatorio e facoltativo, i requisiti, le competenze, le modalità di funzionamento e quant'altro, sono disciplinati dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di nomina del sindaco unico o dell'Organo di Controllo è ad essi attribuita, nei casi consentiti e alle condizioni stabilite dalla legge, anche la funzione di revisione legale.

Quanto alle competenze ed ai poteri dell'organo di controllo e del revisore

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, more complex signature.

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e quelle in materia di revisione legale.

Articolo 12 - Controllo dei soci

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 13 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 14 - Ripartizione degli utili

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che, fatta salva la riserva legale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all'oggetto sociale. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Clausola compromissoria


Qualsiasi controversia tra i soci o tra questi e la società, ovvero da o nei confronti dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, o liquidatori, incluse le controversie in ordine

all'interpretazione e corretta applicazione del presente statuto e la validità della presente clausola compromissoria, sarà demandata al giudizio di un arbitro unico che verrà nominato dal Presidente del tribunale in cui ha sede legale la società ed opererà in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale competente per territorio (il "Regolamento"), che i soci dichiarano di conoscere ed approvare. Il procedimento arbitrale verrà condotto in conformità alle disposizioni del Regolamento e del codice di procedura civile.

L'arbitro unico giudicherà secondo diritto e in modo rituale e le spese seguiranno la soccombenza.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento statutarie, si fa riferimento al Codice civile ed alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, nonché alle Leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186 e successive modifiche e integrazioni e alle altre leggi speciali in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller flourish, and the initials 'JS' written below it.